

## IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

Nei casi riguardanti strutture sociali.

Sono “strutture socio-assistenziali” quelle che gestiscono anche a scopo di lucro, strutture residenziali, comprese quelle diurne, organizzate al fine di offrire ospitalità a minori, anziani o a soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti. La realizzazione ed il funzionamento di servizi e strutture sociali e socio-sanitarie a ciclo semiresidenziale e residenziale, a gestione pubblica o privata, sono ordinariamente subordinati al rilascio di apposita autorizzazione da parte del comune territorialmente competente. Si tratta di due distinti momenti, cui corrispondono verifiche ed atti abilitativi diversi: il primo attiene alla fase della costruzione o adattamento dell’immobile in cui sarà ubicata la struttura, il secondo all’effettivo esercizio dell’attività.

La struttura sociale di cui alla L.R. n° 23/2005 rientra nel campo di applicazione della L.R. n° 24/2016 e il procedimento viene avviato mediante una DUA (dichiarazione autocertificativa).

Sono soggetti a dichiarazione autocertificativa tutti gli interventi di adattamento, ampliamento, trasferimento, trasformazione di strutture destinate ad attività sociali e socio-sanitarie e la realizzazione di nuove strutture. La realizzazione di strutture socio-sanitarie è subordinata alla verifica di compatibilità effettuata dalla Regione preventivamente rispetto alla presentazione della DUA.

Sono soggetti alla presentazione di una DUA i servizi e le strutture già operanti e di nuova istituzione rivolti a:

- a) minori, per interventi sociali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;
- b) persone detenute e ammesse alle misure alternative alla detenzione ed a quelle di reinserimento sociale in comunità educative;
- c) disabili ed anziani, per interventi sociali e socio-sanitari finalizzati al mantenimento ed al recupero dell'autonomia personale;
- d) persone con problematiche sociali e socio-sanitarie che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare ovvero per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente pregiudizievole per la loro salute fisica e psichica.

Fermi restando i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti, costituiscono requisiti minimi per ogni tipologia di nuovo servizio e struttura semiresidenziale e residenziale:

## **Guida Modulo B21**

### **Strutture sociali**

- l'ubicazione in luoghi facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici;
- la dotazione di spazi collettivi ed individuali adeguati alle esigenze degli ospiti;
- la presenza di un responsabile del servizio e di figure professionali qualificate.

Le strutture sociali sono articolate in base alla tipologia di prestazioni e servizi erogati in:

- a) comunità di tipo familiare e gruppi di convivenza;
- b) strutture residenziali a carattere comunitario;
- c) strutture residenziali integrate;
- d) strutture a ciclo diurno;
- e) strutture per la prima infanzia.

### **Comunità di tipo familiare e gruppi di convivenza**

La **casa famiglia** è una modalità di accoglienza di persone in difficoltà, caratterizzata da un progetto gestionale da parte di una coppia di adulti, dotati di qualità personali (maturità affettiva e capacità di prendersi cura dell'altro) e di solida preparazione teorica e tecnica, che vivono insieme agli ospiti e per i quali tale accoglienza sia la loro principale fonte di reddito. La casa famiglia si caratterizza come punto di riferimento per la ricostruzione di rapporti affettivi parentali in situazioni di carenza o disgregazione del nucleo familiare naturale. Almeno un adulto deve avere i requisiti di educatore. Qualora nessuno dei due adulti abbia il requisito richiesto, essi sono affiancati da un educatore la cui presenza oraria è definita nel piano personalizzato.

Le case famiglia sono distinte in comunità per minori e giovani adulti e comunità per adulti e ospitano, di norma, persone della stessa età. Le case famiglia e i gruppi di convivenza accolgono fino ad un massimo di sei persone, normalmente omogenee per fascia d'età e problematiche, siano esse minori e/o adolescenti, persone con disabilità o disturbo mentale che richiedono interventi a bassa intensità sanitaria, educativa e relazionale, minori e adulti con problematiche affettive, relazionali e sociali, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale. L'organizzazione della vita quotidiana deve essere il più possibile simile a quella di una famiglia naturale.

Il **gruppo di convivenza** è una comunità in cui vivono temporaneamente persone che non possono stare o ritornare nella propria famiglia o sono prive di validi riferimenti familiari. Obiettivo di questa struttura è quello di offrire a persone con una significativa capacità di autogestione sia un sostegno temporaneo a livello abitativo, sia un supporto e accompagnamento all'autonomia professionale e lavorativa. Il

## Guida Modulo B21

### Strutture sociali

personale del gruppo di convivenza, con funzioni educative, di appoggio e orientamento, di riabilitazione, è individuato nel piano personalizzato definito dal comune con il competente servizio dell'azienda sanitaria locale.

Tali strutture devono avere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione e devono avere un livello di accessibilità limitato agli spazi collettivi, ad almeno due stanze, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento. Qualora siano articolate in più di un livello e non ospitino persone con disabilità, è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo. Devono disporre di locali adibiti a cucina e dispensa e non è consentito, per la preparazione dei pasti, il ricorso a soggetti esterni alla struttura stessa se non in casi eccezionali e limitati ad alcuni giorni all'anno.

Le **comunità di pronta accoglienza** hanno la funzione di assicurare, in attesa degli interventi più adeguati, il tempestivo e temporaneo soddisfacimento dei bisogni primari mediante l'ospitalità, il mantenimento e la protezione di soggetti in difficoltà, quali minori, per i quali si renda necessario un provvisorio allontanamento. La pronta accoglienza può essere assicurata da famiglie affidatarie, attraverso posti localizzati all'interno di altre strutture residenziali con le quali è collegata e può, infine, essere costituita da un apposito nucleo inserito in altra struttura. La capacità ricettiva della comunità non deve, comunque, superare gli otto posti. L'ospitalità nella comunità di pronta accoglienza deve essere limitata al tempo necessario per l'analisi, la valutazione del caso e la ricerca di soluzioni più opportune e, comunque, non deve essere superiore a quarantacinque giorni. L'analisi, la valutazione e l'inserimento del soggetto sono effettuati dagli uffici dei servizi sociali del comune. In presenza di problematiche specifiche il caso viene assunto, previo accordo, in forma integrata con i servizi competenti dell'azienda sanitaria locale.

### Strutture residenziali a carattere comunitario

Le **comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino** accolgono nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di gestanti e/o madri di uno o più figli minori che hanno bisogno di tutela e di appoggio in quanto vivono situazioni di disagio o sono prive del sostegno di relazioni familiari, parentali e sociali. Tali strutture devono essere predisposte per accogliere un piccolo gruppo, non superiore a sei donne, con un numero complessivo di ospiti che, considerando sia le mamme sia i bambini, non può superare le quindici persone. I minori presenti nella casa non possono avere un'età superiore ai quattordici anni. Nelle comunità di sostegno può essere presente una zona nido per ospitare fino ad un massimo di cinque bambini da zero a dodici mesi in un locale con ambiente cambio e lavabo. Nel caso di presenza di zona nido, possono temporaneamente ospitare bambini non accompagnati in attesa di affidamento o adozione. In caso di non definizione della procedura entro sei mesi dall'ingresso del piccolo o di superamento dell'anno di età, è obbligatorio il passaggio a strutture dedicate all'accoglienza di minori soli. La casa deve avere le

## Guida Modulo B21

### Strutture sociali

stesse caratteristiche previste in termini di requisiti strutturali per le comunità di accoglienza di minori e garantire spazi autonomi, camere e servizi, ad ogni nucleo ospitato. Le case devono disporre di locali adibiti a cucina e dispensa e non è consentito per la preparazione dei pasti il ricorso a soggetti esterni alla struttura stessa, se non in casi eccezionali e limitati ad alcuni giorni all'anno.

Le **residenze comunitarie diffuse** sono residenze costituite da alloggi di piccole dimensioni e varia tipologia, dotati di tutti gli ausili per consentire una vita autonoma. Gli alloggi, di norma derivanti dal recupero del patrimonio urbanistico esistente, possono essere raggruppati in unità residenziali dotate di servizi collettivi, ambienti ad uso comune, servizi generali, atti a consentire una scelta tra vita autonoma o comunitaria. Le persone accolte nelle residenze comunitarie sono coppie o persone singole in età pensionabile, autosufficienti. La distribuzione interna degli spazi deve permettere facilità di movimento e di circolazione alle persone anziane, comprese quelle che si muovono in carrozzella. I servizi collettivi sono progettati e organizzati per persone che vivono abitualmente nel proprio alloggio.

Le **comunità residenziali per persone con disabilità e per il "dopo di noi"** sono strutture a bassa intensità assistenziale, parzialmente autogestite, destinate a soggetti maggiorenni, privi di validi riferimenti familiari, in condizioni di disabilità fisica, intellettiva o sensoriale che mantengano una buona autonomia, tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa. La comunità residenziale ha una capacità ricettiva non superiore a otto persone accolte ed è organizzata in appartamenti contigui collocati in civili abitazioni. Gli appartamenti, di norma derivanti dal recupero del patrimonio urbanistico esistente, sono dotati di tutti gli ausili per consentire una vita autonoma, di servizi collettivi, ambienti ad uso comune, servizi generali, atti a consentire una scelta tra vita autonoma o comunitaria. La distribuzione interna degli spazi deve permettere facilità di movimento e di circolazione alle persone, comprese quelle che si muovono in carrozzella. I servizi collettivi sono progettati e organizzati per persone che vivono abitualmente nel proprio alloggio. La comunità residenziale deve essere dotata di una sala da pranzo costituita da uno o più spazi con una dimensione complessiva tale da accogliere tutti gli ospiti presenti, di spazi adeguati per laboratori abilitativi, espressivi e di aggregazione. In apposito ambiente deve essere predisposto un ambulatorio, per consultazioni e visite periodiche. È assicurata la presenza di operatori nelle ore notturne e la presenza non continuativa di altro personale nel corso della giornata. La comunità residenziale si configura come struttura idonea a garantire anche il "dopo di noi".

Le **comunità di accoglienza per minori** sono servizi residenziali che accolgono bambine e bambini, ragazze e ragazzi ed adolescenti con una situazione familiare pregiudizievole per la loro crescita.

I servizi si caratterizzano per:

a) la dimensione familiare delle relazioni educative e dell'ambiente che accoglie;

## **Guida Modulo B21**

### **Strutture sociali**

- b) la ricettività contenuta;
- c) il collegamento con un'adeguata rete di servizi territoriali di riferimento e di supporto;
- d) l'elaborazione e la realizzazione di un progetto a favore del minore con l'obiettivo del rientro nel proprio contesto familiare o inserimento in altra famiglia o del raggiungimento di un adeguato grado di autonomia;
- e) la temporaneità dell'intervento.

Le strutture per minori sono organizzate secondo le seguenti aree di intervento:

- a) accudimento e cura della persona;
- b) educazione come aiuto e sostegno allo sviluppo affettivo, cognitivo, emotivo e relazionale;
- c) progettualità, nella prospettiva di una acquisizione di autonomia e di indipendenza;
- d) cura e riabilitazione, qualora sia necessario ricostruire una personalità e fronteggiare specifiche patologie.

La comunità di accoglienza è una struttura che offre ospitalità e protezione in sostituzione temporanea della famiglia e delle relative funzioni genitoriali non esercitabili o compromesse da gravi difficoltà sociali, personali e di relazione. È rivolta a minori per i quali non è disponibile una famiglia affidataria o per i quali si è in attesa dell'affido. La comunità ha il compito di offrire al bambino e all'adolescente un ambiente a carattere familiare con relazioni significative a livello affettivo, educativo, cognitivo e di promozione di abilità sociali.

Nelle comunità educative possono essere inseriti minori di età non superiore ai diciassette anni, sino ad un massimo di dieci. La permanenza in comunità oltre i diciotto anni è da considerarsi eccezionale ed è legata al raggiungimento di specifici obiettivi. Possono essere ammessi due ulteriori minori solo per l'accoglienza di fratelli o per pronta accoglienza per periodi inferiori ai dodici mesi. La comunità di accoglienza può ospitare gestanti e madri con bambino.

Le **comunità alloggio per anziani** sono strutture residenziali di piccole dimensioni destinate ad ospitare persone ultrasessantacinquenni autosufficienti, le quali non intendono vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare e richiedono servizi di tipo comunitario e collettivo. Le comunità alloggio devono garantire il soddisfacimento delle esigenze primarie e di quelle di relazione favorendo il mantenimento, attraverso l'organizzazione di adeguati servizi di prevenzione e sostegno, dell'autosufficienza psico-fisica.

Al fine di mantenere l'anziano attivo e inserito nel tessuto sociale, si deve curare:

## **Guida Modulo B21**

### **Strutture sociali**

- a) l'instaurarsi di relazioni interpersonali significative, anche attraverso iniziative culturali che ne stimolino la creatività;
- b) il coinvolgimento nella gestione della comunità;
- c) un costante scambio con i familiari e la comunità circostante.

Nelle comunità alloggio le dimensioni e l'organizzazione degli ambienti devono riproporre le caratteristiche delle case di civile abitazione, nonché garantire agli ospiti spazi e momenti di vita individuale e di attività comuni. La capacità ricettiva della comunità alloggio non deve essere superiore a sedici persone accolte. Solo per casi eccezionali, documentabili, e per un periodo non superiore ai trenta giorni, la ricettività può essere superata per un numero massimo di due ospiti.

Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di almeno un operatore e deve essere comunque garantito l'intervento per eventuali emergenze. A tal fine devono essere individuati uno o più referenti con il compito di attivare le risorse necessarie al bisogno urgente segnalato. Al fine di favorire la permanenza nella stessa struttura di anziani ai quali è sopraggiunta, successivamente all'inserimento, una condizione di non autosufficienza le comunità alloggio possono prevedere uno specifico nucleo con le dotazioni strutturali, di personale e i limiti di capacità ricettiva previsti per le comunità integrate, in una zona separata ma collegata funzionalmente al resto della struttura. In assenza di tali nuclei non è consentita la permanenza in comunità alloggio di anziani in condizioni di non autosufficienza.

Le **comunità per l'accoglienza di adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale** svolgono prevalentemente attività socio-educative finalizzate all'inserimento lavorativo e sociale, allo sviluppo dell'autonomia individuale e sociale di detenuti soggetti a misure alternative al carcere, detenuti in regime di semilibertà o ammessi al lavoro esterno e di altre persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Nella comunità è prevista la presenza programmata del servizio sociale professionale, del sostegno psicologico e di altro personale che partecipa alla vita della comunità nell'arco dell'intera giornata. Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di un operatore e deve essere comunque garantito l'intervento per eventuali emergenze. A tal fine devono essere individuati uno o più referenti con il compito di attivare le risorse necessarie al bisogno urgente segnalato.

### **Strutture residenziali integrate**

Le **comunità integrate per anziani** sono strutture residenziali destinate ad accogliere anziani non autosufficienti con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, stabilizzate, non curabili a domicilio. La comunità è una struttura idonea ad erogare prestazioni di natura assistenziale, relazionale e prestazioni programmate mediche e infermieristiche per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere dell'anziano ospitato.

## Guida Modulo B21

### Strutture sociali

La comunità integrata per anziani non può avere, di norma, una capacità ricettiva superiore a trenta posti letto. Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di operatori socio-sanitari e deve essere comunque garantito l'intervento per eventuali emergenze. A tal fine devono essere individuati uno o più referenti con il compito di attivare le risorse necessarie al bisogno urgente segnalato.

Le **comunità integrate per persone con disabilità** sono strutture sociali a carattere comunitario destinate a soggetti privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale. Le comunità integrate attuano interventi volti all'acquisizione e al mantenimento dei livelli di autonomia individuale nelle attività quotidiane e al potenziamento delle attività cognitive e relazionali. La struttura è finalizzata a garantire una vita quotidiana significativa a persone maggiorenni in situazione di compromissione funzionale, con limitata o nulla autonomia e assicura prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze degli ospiti. La capacità ricettiva della comunità integrata non può essere, di norma, superiore a trenta posti letto. Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di operatori socio-sanitari e deve essere comunque garantito l'intervento per eventuali emergenze. A tal fine devono essere individuati uno o più referenti con il compito di attivare le risorse necessarie al bisogno urgente segnalato. La comunità integrata si configura come struttura idonea a garantire anche il "dopo di noi".

Le **comunità integrate per persone con disturbo mentale** che necessitano di interventi a bassa intensità sanitaria sono strutture dove si realizzano progetti riabilitativi integrati e personalizzati volti ad aiutare la persona a star meglio e a vivere progressivamente una vita autonoma e soddisfacente. Tali strutture prevedono il coinvolgimento costante dei familiari e della rete sociale in attesa del rientro nel proprio domicilio o della predisposizione di programmi di abitare assistito, quali le case famiglia e i gruppi di convivenza. Le comunità integrate, a titolarità sociale, per persone con disturbo mentale hanno una capacità ricettiva non superiore a otto posti letto. Le prestazioni psichiatriche e infermieristiche sono assicurate dal Dipartimento di salute mentale e delle dipendenze. Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di un operatore sociosanitario e deve essere comunque garantito l'intervento per eventuali emergenze. A tal fine devono essere individuati uno o più referenti con il compito di attivare le risorse necessarie al bisogno urgente segnalato.

Le **comunità socio-educative integrate per minori** sono strutture di accoglienza e cura dei minori attraverso una costante azione educativa e di socializzazione. Le comunità mantengono la prevalenza socio-educativa dell'intervento, ma prevedono la presenza programmata di figure professionali di carattere sanitario per minori con disturbi relazionali riferibili alle competenze socio-sanitarie. Le comunità sono strutture a titolarità sociale e in compartecipazione tecnica e finanziaria della sanità. I requisiti generali sono quelli previsti per le comunità di accoglienza dei minori.

## Guida Modulo B21

### Strutture sociali

La comunità accoglie sino a dieci minori. Possono essere ammessi due ulteriori minori solo per l'accoglienza di fratelli o per pronta accoglienza. La durata della permanenza non può essere superiore a novanta giorni, prorogabile per un ulteriore trimestre.

Il responsabile della struttura, entro tre giorni dall'ammissione, o immediatamente nei casi di ammissioni di urgenza non effettuata dai servizi sociali del comune ma da altre istituzioni pubbliche, deve darne immediatamente comunicazione in forma scritta al comune e all'azienda sanitaria locale di residenza del minore che ne verificano la congruità.

L'azienda sanitaria locale assicura alle strutture accreditate le prestazioni sanitarie necessarie in relazione alla tipologia di minori presenti. Nelle strutture autorizzate ma non accreditate le prestazioni sanitarie sono definite dal piano terapeutico riabilitativo predisposto in raccordo con i servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza.

Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di educatori e deve essere comunque garantito l'intervento per eventuali emergenze. A tal fine devono essere individuati uno o più referenti con il compito di attivare le risorse necessarie al bisogno urgente segnalato.

### Strutture a ciclo diurno

I **centri di aggregazione sociale** sono la sede di riferimento e d'incontro per la vita comunitaria e per la generalità dei cittadini; hanno la funzione di promuovere iniziative ed attività educative, formative, di aggregazione culturale, ricreativa, di orientamento e di informazione, di discussione pubblica su tematiche rilevanti per la comunità. Il centro si rivolge ad una utenza indifferenziata, pur promuovendo la partecipazione ed il coinvolgimento attivo di persone con difficoltà relazionali. Il centro offre ampie opportunità di impegno e utilizzo del tempo libero, a valenza formativa e socializzante, nonché promuove momenti di incontro con finalità di prevenzione in relazione a stati di solitudine e di disagio. Il centro può fungere da punto di appoggio per altri servizi sociali ed educativi. Nel centro di aggregazione sociale un operatore sociale svolge le funzioni di responsabile della struttura e di coordinatore delle attività ed è affiancato da uno o più operatori sociali, in rapporto alle attività organizzative e al numero di utenti previsto, fatta salva la necessaria dotazione di personale addetto ai servizi generali. Il centro di aggregazione sociale deve disporre di locali strutturati in modo da garantire la massima flessibilità d'uso. Nel centro possono essere previsti spazi per la preparazione e la distribuzione dei pasti caldi (cucina, dispensa, soggiorno-mensa) e per le attività di lavanderia e stireria.

I **centri socio-educativi diurni** sono strutture, o moduli strutturali, destinati a specifici gruppi di persone - minori e anziani, persone con disabilità o persone con disturbo mentale con esiti stabilizzati - con funzioni di accoglienza, sostegno alla domiciliarità, promozione della vita di relazione, sviluppo di competenze personali e sociali. I centri socio-educativi diurni possono essere localizzati come moduli



## Guida Modulo B21

### Strutture sociali

strutturali nell'ambito di centri di aggregazione sociale, plessi scolastici e integrati con la stessa attività scolastica, oppure possono essere costituiti presso strutture aggregative quali oratori, sedi di associazioni di volontariato e di promozione sociale, ma in spazi specificatamente individuati. Il centro socio-educativo è rivolto a persone con disabilità con notevole compromissione delle autonomie funzionali e per le quali non è prevedibile, nel breve periodo, un percorso di inserimento lavorativo. Il centro organizza attività educative indirizzate all'autonomia, attività di socializzazione, attività espressive, psico-motorie e ludiche. I centri diurni per persone con disturbo mentale sono strutture semiresidenziali con funzioni socio-riabilitative di carattere prevalentemente sociale. Nell'ambito di progetti terapeutici riabilitativi personalizzati, definiti dal Dipartimento di salute mentale e delle dipendenze, consentono di sperimentare e apprendere abilità nella cura di sé, nelle attività quotidiane e nelle relazioni interpersonali, anche ai fini dell'inserimento lavorativo.

I centri educativi per minori supportano le famiglie nei compiti educativi con i loro figli, nel lavoro scolastico, nell'inserimento nel gruppo di pari, anche al fine di evitare l'inserimento in strutture residenziali. Accedono al servizio i minori per i quali si ritiene che un sostegno ad alta intensità educativa per alcune ore al giorno possa essere di aiuto, prevenga l'allontanamento dalla famiglia o ne agevoli il rientro.

Nei centri diurni, indipendentemente dall'utenza ospitata, sono garantiti i seguenti servizi e prestazioni:

- a) assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- b) attività di socializzazione, occupazionali e ricreativo-culturali;
- c) attività educative finalizzate all'acquisizione e al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e alle autonomie personali;
- d) prestazioni sanitarie programmate, in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata, quali mediche, infermieristiche, riabilitative.

La capacità ricettiva del centro non può essere, di norma, superiore a venti ospiti.

I **centri per la famiglia** sono servizi a ciclo diurno, promossi dai comuni associati, finalizzati alla valorizzazione del ruolo della famiglia e a sostenerne gli impegni e le responsabilità nella vita quotidiana. I comuni stipulano specifici accordi con le aziende sanitarie locali al fine di integrare le loro attività con le attività svolte dai consultori familiari, di cui alla legge regionale 08.03.1979, n. 8 (Istituzione e disciplina dei consultori familiari), e di altri servizi ed interventi di competenza.

I centri, in particolare, promuovono attività e interventi nelle seguenti aree:

## **Guida Modulo B21**

### **Strutture sociali**

- a) area del sostegno alle competenze genitoriali nel loro ruolo educativo;
- b) area dell'informazione e vita quotidiana;
- c) area dell'accoglienza familiare e dello sviluppo di comunità.

I centri per la famiglia sono ubicati in luoghi di facile accesso, funzionali all'accoglienza di genitori e bambini. Sono di norma localizzati presso i consultori familiari, di cui alla legge regionale n. 8 del 1979. L'apertura al pubblico non può essere inferiore alle venti ore settimanali.

### **Strutture di prima infanzia**

Le **strutture** e i **servizi educativi per la prima infanzia** sono rivolti a bambine e bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, rientrano nelle seguenti tipologie:

- a) nido d'infanzia;
- b) micronido;
- c) nido e micronido aziendale;
- d) sezioni primavera;
- e) servizi in contesto domiciliare;
- f) spazio bambini;
- g) ludoteca e centro per bambini e genitori.

Tali strutture e servizi possono essere ubicati nello stesso stabile di servizi e strutture ricreativi, scuole e centri per la famiglia. In tal caso è consentito l'utilizzo da parte del servizio per la prima infanzia dei locali degli altri servizi, a condizione che ciò avvenga in orari diversi e siano garantite la sicurezza e l'igiene degli spazi utilizzati.

Qualora all'interno di uno stesso complesso edilizio e funzionale trovino collocazione diverse tipologie di servizi o scuole per la prima infanzia (scuola dell'infanzia, sezione primavera, spazio bimbi, asili nido), i servizi generali possono essere condivisi, fermo restando che il dimensionamento degli stessi deve garantire la funzionalità dei diversi servizi. Nel rispetto dei requisiti specifici per le singole tipologie, gli spazi comuni destinati ad attività educative possono essere fruiti da ciascuna delle tipologie di servizi in base ad una progettazione condivisa.

## Guida Modulo B21

### Strutture sociali

Nel caso in cui la permanenza dei bambini nella struttura superi le cinque ore continuative giornaliere per almeno quattro giorni alla settimana, le strutture operanti a qualsiasi titolo e con qualsiasi denominazione, con un'utenza compresa nella fascia da zero a tre anni, salvo i servizi educativi in contesto domiciliare, devono assicurare i requisiti di personale e gli spazi fisici così come previsto per i nidi d'infanzia, i micronidi e le sezioni primavera.

Il **nido d'infanzia** è un servizio educativo e sociale che concorre, insieme alle famiglie, allo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale della bambina e del bambino di età compresa fra tre mesi e tre anni nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa; sostiene le famiglie nella cura dei figli e nelle loro scelte educative.

Il nido d'infanzia promuove, avvalendosi di personale educativo professionalmente qualificato, l'educazione, la cura e la socializzazione delle bambine e dei bambini. Può prevedere modalità di funzionamento diversificate rispetto ai tempi di apertura e alla sua ricettività. La capacità ricettiva del nido può variare da un minimo di venti ad un massimo di sessanta posti. L'affidamento al nido d'infanzia comporta l'assistenza continua da parte di personale educativo secondo un orario di permanenza del bambino nella struttura previamente concordato con la famiglia, di norma non superiore a dieci ore al giorno. Per i requisiti riguardanti il personale, l'organizzazione degli spazi e l'organizzazione delle attività occorre fare riferimento a quanto stabilito dal punto 1 dell'Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 28/11 DEL 19.06.2009.

**Micronidi e nidi aziendali:** qualora le esigenze della comunità lo richiedano, possono essere istituiti dei micronidi che devono avere una capienza non inferiore ai sei posti e non superiore ai venti posti. Il micronido si differenzia dal nido tradizionale per la minore capacità ricettiva. Il nido collocato in ambito aziendale è denominato nido d'azienda o micronido aziendale. L'apertura dei nidi aziendali è concordata con l'ente locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti nel territorio, nonché il raccordo con i servizi sociali. Per l'organizzazione degli spazi interni e per il personale valgono le disposizioni previste per i nidi d'infanzia.

Ulteriori requisiti sono stabiliti nell'Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 28/11 DEL 19.06.2009.

**Sezioni primavera:** nell'ambito dei nidi o delle scuole d'infanzia possono essere istituite delle sezioni sperimentali denominate "sezioni primavera" rivolte esclusivamente a bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi che si qualificano come servizi socio-educativi integrativi del nido e della scuola d'infanzia. Le sezioni primavera non possono avere una capienza superiore ai venti posti e l'orario di funzionamento non può essere inferiore alle sei ore giornaliere. Tenuto conto dell'età dei bambini il rapporto numerico insegnanti-bambini è ridotto rispetto al rapporto richiesto per i nidi d'infanzia. Gli spazi

## Guida Modulo B21

### Strutture sociali

destinati specificatamente alle attività dei bambini sono inferiori a quelli previsti per i nidi d'infanzia e comunque devono rispondere alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona). Devono essere previsti arredi in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita di relazione e di apprendimento. Le sezioni sperimentali possono inoltre prevedere la presenza di bambini di età compresa tra i diciotto e i trentasei mesi.

Ulteriori requisiti sono stabiliti nell'Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 28/11 DEL 19.06.2009.

**Servizi educativi in contesto domiciliare:** al fine di assicurare risposte flessibili e differenziate e valorizzare le capacità auto-organizzative delle famiglie, i comuni possono promuovere soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo per l'accoglienza dei bambini, quali i servizi sperimentali denominati mamma accogliente ed educatore familiare. La mamma accogliente è un servizio effettuato da una mamma che accoglie presso la propria abitazione fino ad un massimo di tre bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni. Qualora non sia in possesso di un titolo di studio adeguato a condurre tale attività è obbligatoria la frequenza di un percorso di sensibilizzazione e formazione di almeno quaranta ore preordinato alla conduzione dell'attività. L'educatore familiare è un operatore, con titolo specifico, con esperienza lavorativa pregressa o tirocinio presso servizi educativi, che accudisce fino ad un massimo di tre bambini da tre mesi fino a tre anni. Il servizio può essere attivato presso il domicilio dell'educatore o utilizzando ambienti messi a disposizione dalle famiglie dei bambini ospitati, enti pubblici, istituzioni religiose. Questi servizi hanno caratteristiche strutturali e organizzative diverse da quelle dei servizi nido.

L'ambiente deve essere, comunque, accogliente, attrezzato per il gioco e la vita di relazione della prima infanzia, e garantire requisiti e dimensione adeguati. Il comune attesta l'adeguatezza degli spazi messi a disposizione e la corretta conduzione del servizio. Per ogni bambino è riconosciuto alla mamma che accoglie e all'educatore familiare un compenso economico definito secondo criteri di congruenza ed equità rispetto alle rette dei nidi d'infanzia. Le famiglie devono stabilire regolari rapporti di lavoro privato con la mamma o l'educatore.

Ulteriori requisiti sono stabiliti nell'Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 28/11 DEL 19.06.2009.

Gli **spazi bambini** sono servizi educativi e/o ricreativi destinati a bambini di età non inferiore ai dodici mesi, che non prevedono alcuna continuità nell'accoglienza dei bambini e hanno un tempo di frequenza, il mattino o il pomeriggio, ridotto nell'arco della giornata non superiore alle cinque ore e una ricettività massima non superiore ai trenta posti. L'accoglienza è articolata in modo da consentire una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell'utenza. A differenza dei nidi d'infanzia, all'interno di tali servizi

## Guida Modulo B21

### Strutture sociali

non è previsto il servizio mensa; devono comunque essere previsti spazi delimitati per la preparazione della merenda e per il riposo dei bambini che ne manifestino la necessità.

Ulteriori requisiti sono stabiliti nell'Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 28/11 DEL 19.06.2009.

Le **ludoteche** sono servizi rivolti a bambini di età compresa, di norma, tra i tre e i dieci anni che favoriscono la socializzazione, il gioco collettivo, la sperimentazione di nuove situazioni relazionali. Consentono una frequenza diversificata, di norma nelle ore extrascolastiche. È previsto un servizio prestati per giocattoli. Le ludoteche possono prevedere l'accoglienza dei bambini insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori. Tali servizi assumono la presenza di figure adulte come risorsa per lo svolgimento delle attività di socializzazione, di incontro e di gioco. Non prevedendo alcuna continuità nell'accoglienza dei bambini, i locali per le ludoteche e i centri per bambini e genitori non necessitano di particolari requisiti, devono essere, di norma, ubicati al piano terra, possibilmente con spazi esterni attrezzati. All'interno dei locali deve essere previsto un ambiente per riporre l'attrezzatura per il gioco e il materiale di consumo.

Ulteriori requisiti sono stabiliti nell'Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 28/11 del 19.06.2009.

Il modulo si utilizza per ogni caso di:

- Nuova apertura
- Subingresso
- Trasferimento di sede
- Altre variazioni in corso di attività (variazioni dell'attività, variazioni dei locali, variazioni della ditta).

Ai sensi dell'art. 18.3 delle direttive regionali in materia di SUAPE, è incluso nel **procedimento SUAPE**:

- il parere regionale di compatibilità per le strutture socio-sanitarie di cui all'art.40, comma 2 della LR 23/2005;

### IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

- Per la cessazione dell'attività, per la quale si utilizza il solo modello C6;
- Per adempimenti accessori di varia natura, non comportanti alcun effetto giuridico sul titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività (es. variazioni societarie che non configurano subingresso,

## Guida Modulo B21

### Strutture sociali

comunicazione di sospensione temporanea dell'attività e simili) per i quali si utilizza il modello C5 senza il modulo B.

Ai sensi dell'art. 3.2 delle direttive regionali in materia di SUAPE è altresì escluso dal **procedimento SUAPE**:

- l'accreditamento delle strutture sociali e sociosanitarie a ciclo semiresidenziale e residenziale, gestione privata di cui all'art. 41 della LR 23/2005.

### QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?

Il procedimento per l'adattamento di strutture esistenti, la trasformazione, l'ampliamento, il trasferimento e per variazioni sostanziali in caso di **strutture residenziali a carattere comunitario** è **la conferenza di servizi**.

Per tutte le altre strutture e per le variazioni non sostanziali e il subingresso delle strutture residenziali a carattere comunitario il procedimento è **l'autocertificazione a 0 giorni**.

### QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?

**La realizzazione, il trasferimento di sede, le variazioni sostanziali dell'attività**, delle strutture residenziali a carattere comunitario e delle strutture residenziali integrate sono soggette ad autorizzazione da presentare al SUAPE competente per territorio, e possono essere effettuate a seguito della conclusione della conferenza di servizi, con l'emissione del provvedimento unico, previo inserimento nel PLUS in caso di strutture residenziali a carattere comunitario e previa acquisizione del parere di compatibilità per le strutture residenziali.

**Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte** è soggetto a previa comunicazione al Comune, e può essere effettuato sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa (procedimento di autocertificazione a 0 giorni). In tali casi andranno riportate le medesime dichiarazioni previste per le fattispecie sopra menzionate, mentre sarà possibile evitare di presentare allegati e documenti che siano già in possesso dell'Amministrazione, qualora il subentrante dichiari che non vi siano state variazioni rispetto alla situazione previgente, come risultante agli atti.

**La cessazione** è soggetta a previa comunicazione al Comune (modello C6), e può essere effettuata sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa.

L'ufficio competente, ricevuta la comunicazione con le dichiarazioni previste, provvede ad accertare, in particolare, il possesso dei requisiti morali e professionali, l'idoneità dei locali, ogni altro elemento ritenga necessario e trasmette la pratica agli altri enti coinvolti nel procedimento.

## QUAL È IL TERMINE DI VALIDITÀ DEL TITOLO AMMINISTRATIVO?

La validità del titolo è a tempo indeterminato, e decade solo a seguito di cessazione o in caso di perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività.

In particolare, per le **attività soggette ad autorizzazione al funzionamento** sono previste la sospensione e revoca del titolo abilitativo qualora sia accertata l'assenza di uno o più requisiti. In tal caso il comune diffida il legale rappresentante del soggetto gestore a provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito nell'atto di diffida stesso. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato una sola volta.

Il mancato adeguamento nel termine stabilito, ovvero l'accertamento di comprovate gravi carenze che possano pregiudicare la sicurezza degli assistiti o degli operatori, comporta l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'attività. Il provvedimento indica la decorrenza della sospensione dell'attività nonché gli adempimenti da porre in essere per permetterne la ripresa. Ove il legale rappresentante del soggetto gestore non richieda al comune, entro un anno dalla data del provvedimento di sospensione, la verifica circa il superamento delle carenze riscontrate, l'autorizzazione al funzionamento si intende revocata.

**Nel caso di accertato grave mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro**, il comune diffida il legale rappresentante ad adempiere entro il termine di trenta giorni. Ove il legale rappresentante del soggetto gestore non comprovi il superamento, nel termine predetto, delle inadempienze riscontrate o non dia prova che il mancato rispetto delle norme contrattuali consegue a cause a lui totalmente non imputabili, il comune revoca l'autorizzazione al funzionamento; una nuova richiesta di autorizzazione non potrà essere inoltrata prima che siano decorsi cinque anni dalla data di revoca dell'autorizzazione.

## QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?

Quando	Ente e ufficio competente	Descrizione
Per tutte le attività	Comune – Servizio Sociale	L'ufficio comunale competente ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla Legge per l'esercizio dell'attività. Nell'ambito delle verifiche possono essere coinvolti: Procura della Repubblica (casellario giudiziale), Prefettura o CCIAA (accertamenti antimafia), Ufficio tecnico

## Guida Modulo B21

### Strutture sociali

		comunale (accertamenti sulla conformità dei locali), Polizia Municipale (verifiche e accertamenti in loco)
	Camera di Commercio – Ufficio del Registro delle Imprese	Il SUAPE ha il dovere di trasmettere la documentazione relativa a qualsiasi procedimento riferito all'esercizio di attività produttive di beni e servizi alla Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 43 bis del D.P.R. n° 445/2000
Per strutture residenziali a carattere comunitario	Autorità di gestione del PLUS	Verifiche di competenza
Per strutture residenziali integrate	Assessorato Regionale della sanità	Verifiche di competenza

## GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI

### 1. DATI GENERALI DELL'INTERVENTO

Nessun campo da compilare.

### 2. SPECIFICHE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ

Inserisci i dati via via richiesti.

In particolare indica la tipologia di attività da esercitare scegliendo tra:

- comunità di tipo familiare e gruppi di convivenza;
- strutture residenziali a carattere comunitario;
- strutture residenziali integrate;
- strutture a ciclo diurno;
- strutture per la prima infanzia.

Seleziona il caso di specie, specifica la denominazione della struttura e la tipologia delle prestazioni e dei servizi erogati seguendo le indicazioni del modulo, fornisci i dati relativi al coordinatore responsabile della struttura e alle figure professionali impiegate. Infine, rendi le dichiarazioni generali per l'esercizio dell'attività e seleziona gli allegati che verranno trasmessi insieme alla pratica.

### 3. NOTE



## **Guida Modulo B21**

### **Strutture sociali**

In questa sezione si possono inserire eventuali ulteriori informazioni che consentono di illustrare meglio le caratteristiche dell'intervento. Occorre per questo tener conto degli uffici che visioneranno il presente modulo e i suoi allegati.

## **4. DATA E FIRMA**

Indica luogo, data e nominativo del firmatario.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Classe	Descrizione
REGIONE	L.R. n. 23/2005 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali"
REGIONE	Decreto Presidente della Regione 22.07.2008 n. 4 - Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 43 della L.R. n. 23/2005 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali"
REGIONE	Delib. G.R. n. 62/24 del 14.11.2008 Requisiti per l'autorizzazione e il funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia
REGIONE	Delib. G.R n. 28/11 del 19.06.2009 " Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 62/24 del 14 novembre 2008
REGIONE	L.R. 20.10.2016 N. 24 - "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi" e s.m.i.
REGIONE	Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia - Allegate alla Deliberazione G.R. N. 11/14 Del 28.02.2017
REGIONE	Deliberazione G.R. n. 5/27 del 28/01/2016 "Misure urgenti e indifferibili per fronteggiare l'emergenza connessa ai flussi migratori. Individuazione dei requisiti organizzativi, strutturali e di personale delle strutture per la prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)".

## PER SAPERNE DI PIÙ

Nel caso di somministrazione di pasti è necessaria la presentazione della notifica sanitaria per alimenti tramite presentazione del modulo E1.

I soggetti accreditati sono iscritti all'albo regionale dei fornitori di servizi e interventi sociali e sociosanitari istituito presso l'Assessorato regionale dell'Igiene Sanità e Assistenza Sociale.